

Alla cortese attenzione dell'

Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Settore Idrico

Bergamo, 20 luglio 2015

Oggetto: Documento di Consultazione 255/2015/R/eel – “SMART DISTRIBUTION SYSTEM: PROMOZIONE SELETTIVA DEGLI INVESTIMENTI NEI SISTEMI INNOVATIVI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”

Spett.le Autorità,

Innowatio desidera innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento per la volontà dell'Autorità di avviare un processo di consultazione in materia di trasformazione delle reti di distribuzione in sistemi intelligenti.

In questo documento, Innowatio presenta le proprie osservazioni al DCO 255/2015/R/eel.

Poiché tali osservazioni hanno per oggetto l'impianto complessivo della strategia dell'Autorità, esse non sono presentate in termini di risposte agli spunti di consultazione indicati nel documento in oggetto, ma sono organizzate in merito ad alcuni temi generali.

a) Raccordo della strategia dell'Autorità in materia di smart-grid e di altri filoni di intervento impattanti sull'organizzazione del mercato elettrico Italiano

- Ci sono diversi filoni di policy che devono essere definiti e attuati in modo coerente. Questi filoni riguardano principalmente il ruolo del distributore nel dispacciamento degli impianti di produzione *embedded* e della domanda flessibile, i rapporti tra distributore, TSO e soggetti responsabili del bilanciamento, diritti e obblighi di tutti i soggetti allacciati alla rete di distribuzione (come è definito invece per ciò che concerne la rete di trasmissione) i requisiti informativi necessari al funzionamento del settore e, infine, l'impatto sulla disciplina dell'attività di misura;
- Le soluzioni proposte nel DCO non appaiono neutrali rispetto alle scelte sulle altre materie. A titolo esemplificativo, interventi quali *“l'abilitazione di un sistema di comunicazione del gestore di rete con gli utenti della rete, ma solo con alcuni impianti dell'impresa di*

distribuzione” di cui a pag. 5 del DCO, nonché “la funzione principale della rete non si limita ad una connessione circuitale degli utenti e a garantire un servizio di distribuzione dell’energia elettrica, ma anche ad integrare le azioni degli utenti, attraverso un opportuno collegamento che rende possibili servizi di comunicazione con il distributore” di cui al punto 2.8, potrebbero compromettere futuri investimenti in TLC tra distributore e aggregatore e tra aggregatore ed impianti. Decisioni ed interventi odierni, definiti in un quadro non completo, possono impattare sul disegno di un mercato che deve essere ancora determinato ed implementato e, in particolare, sul ruolo degli aggregatori.

- Temiamo, quindi, il rischio che decisioni in materia di smart-grid abbiano una funzione di “pre-emption” di decisioni nelle altre aree ovvero possano risultare in duplicazioni inutili di costi che finirebbero per gravare sui consumatori. E’, ad esempio, importante evitare che gli investimenti fatti dal distributore ed incentivati (ad esempio sui canali di comunicazione MT) non debbano essere replicati, con un conseguente aumento significativo dei costi.
- Per questi motivi riteniamo che qualsiasi decisione sulle materie coperte dal DCO debba avvenire solo a valle dell’elaborazione di una strategia complessiva per l’organizzazione del settore.

b) Il ruolo degli aggregatori

- La strategia di sviluppo dei mercati elettrici dell’Unione Europea, già attuata o in corso di attuazione in altri Paesi Europei, prevede che ai cd. aggregatori sia affidato un ruolo centrale nel coordinare gli *embedded generators* e la domanda (al fine di interfacciarli con il TSO) e, in generale, nello sviluppo delle smart grid. A titolo esemplificativo, il documento ***“Smart Grids: from innovation to deployment - COM (2011) 202”***, nel definire le funzioni che i soggetti coinvolti dovrebbero ricoprire nello sviluppo delle smart grid, in relazione alla funzione *“C. Ensuring network security, system control and quality of supply”*, specifica quali azioni, lo sviluppo di
 - 11. *“Solutions to allow grid users and aggregators to participate in an ancillary services market to enhance network operation;*
 - 12. *Improved operation schemes for voltage/current control taking into account ancillary services.”*

- Invece, per ciò che concerne la regolazione della tensione e della potenza attiva, di cui ai punti 2.28 e ss del DCO in oggetto, si sottolinea che quanto proposto non è coerente con il modello europeo, in cui tipicamente il livello di produzione dell'impianto non dev'essere controllato dal distributore, coerentemente con quanto previsto per la trasmissione, per cui il *system operator* si interfaccia col centro di dispacciamento e non col singolo impianto. Non si comprende, di fatto, la ragione per cui sia previsto che il distributore intervenga sul singolo impianto: tale funzione infatti dovrebbe essere affidata all'aggregatore (come sopra riportato) o a Terna stessa. Si ritiene che l'intervento mirato del distributore sul singolo impianto dovrebbe invece essere previsto solo in caso di emergenza e non di default.
- *"... la funzione principale della rete non si limita ad una connessione circuitale degli utenti e a garantire un servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ma anche ad integrare le azioni degli utenti, attraverso un opportuno collegamento che rende possibili servizi di comunicazione con il distributore."* Correttamente, AEEGSI al punto 2.8 sottolinea la crucialità dell'integrazione dei comportamenti degli utilizzatori delle reti di distribuzione nel sistema di dispacciamento e nella gestione delle reti in un'ottica di integrazione delle risorse diffuse, tuttavia si ritiene che le azioni degli utenti dovrebbero essere integrate da soggetti quali gli **aggregatori** e non necessariamente dal distributore. Gli aggregatori sarebbero, infatti, i più accreditati a svolgere tale funzione di congiunzione tra l'utente e Terna, ma si sottolinea come, nel presente DCO, non venga mai esplicitata la presenza di tali soggetti ed il ruolo che potrebbero avere nel processo di trasformazione delle reti.
- Invece, nel DCO, la regolazione delle potenza attiva, come indicato al punto 2.8, gestita esclusivamente attraverso i del DSO, non risulta coerente con l'assegnazione agli aggregatori del ruolo di interfacciare i piccoli impianti ai mercati (compresi i mercati dei servizi);
- Senza voler entrare nel merito di una discussione che dovrebbe essere condotta in modo strutturato e sotto il coordinamento dell'Autorità stessa, notiamo incidentalmente che lo stesso DCO evidenzia, al punto 2.11, la difficoltà riscontrata nel coinvolgere gli utenti abilitati nei progetti di smartizzazione. Questo costituisce una prima evidenza dell'opportunità di affidare il ruolo di aggregazione a soggetti operanti sul mercato, in

grado di sviluppare e mettere in atto strategie flessibili volte ad attrarre i soggetti che ne abbiano la capacità a fornire servizi basati sulla flessibilità.

- Per queste ragioni, riteniamo che:
 - il DCO dovrebbe analizzare l'interazione tra le scelte tecnologiche proposte e lo sviluppo del ruolo degli aggregatori;
 - qualsiasi decisione evocata dal DCO che, direttamente o indirettamente, non sia neutrale sull'organizzazione del settore debba avvenire solo a valle dell'elaborazione di una strategia complessiva per l'organizzazione del settore.
- Notiamo incidentalmente che l'accesso a MSD per gli impianti compresi tra 1 e 10 MVA su base volontaria e per la domanda non è ancora stato consentito nonostante una prima apertura in tal senso risalga al DCO 508/2012/R/eel. Innowatio ritiene che tale apertura debba avvenire contestualmente all'adozione dei provvedimenti discussi nel DCO in oggetto. Per ciò che concerne quanto esposto in relazione alla Regolazione del dispacciamento, Innowatio sottolinea quanto già espresso più volte in precedenza, in relazione alla necessaria riforma del mercato di dispacciamento, che comprenda la partecipazione di impianti compresi tra 1 e 10 MVA su base volontaria, ma anche della domanda stessa.

c) *Il ruolo del mercato nella fornitura dei servizi ai distributori*

- Anche su questo importante aspetto dell'organizzazione del settore, il DCO parla di strumenti prima di avere chiarito le finalità che si intende perseguire e le responsabilità di ciascuna categoria di soggetti operanti nel settore;
- Al fine di rendere il processo di smartizzazione quanto più efficiente possibile, le tecnologie così come i servizi ancillari (telescatto, accumulo, regolazione tensione...) impiegati,

dovrebbero essere approvvigionati dal distributore secondo una logica market-based, e non affidatigli di default: infatti, la soluzione proposta, che appare finalizzata alla neutralità del mercato, risulta estremamente distorsiva del mercato stesso, nonché potenzialmente lesiva della concorrenza di fornitori di tecnologie/servizi. Ciò a maggior ragione se si considera che viene previsto un sistema di incentivazione del distributore. Inoltre, si sottolinea come la concorrenza sia garanzia di uso efficiente delle risorse e, contestualmente, di minimizzazione del costo. In un'ottica di efficientamento del sistema, il ruolo della concorrenza dovrebbe quindi essere massimizzato.

- A tal proposito, inoltre, e richiamando quanto indicato dall'Autorità in materia di cybersecurity, riprendiamo quanto indicato nella **Raccomandazione della Commissione Europea del 10 ottobre 2014 (2014/724/UE) relativa al modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti**. Al punto 19 delle considerazioni, si legge infatti:

“(19) Il modello dovrebbe non solo agevolare la risoluzione delle questioni emergenti relative alla protezione dei dati, della privacy e della sicurezza nell'ambiente delle reti intelligenti, bensì anche contribuire a risolvere le sfide relative al trattamento dei dati connesso allo sviluppo del mercato dell'energia al dettaglio. In effetti una parte importante del valore del futuro mercato al dettaglio deriverà dai dati e da una maggiore integrazione delle TIC nel sistema energetico. La raccolta e l'organizzazione dell'accesso a tali dati sono essenziali per creare opportunità commerciali per i nuovi entranti, in particolare gli aggregatori, le società di servizi energetici o il settore delle TIC. La protezione dei dati, la privacy e la sicurezza sono pertanto questioni che diventeranno sempre più importanti e che le società di servizi (utilities) dovranno affrontare. Questo modello contribuirà ad assicurare, specialmente nella fase iniziale dell'introduzione dei misuratori intelligenti, il monitoraggio delle applicazioni di sistemi di misurazione intelligente e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone siano rispettati, mediante l'identificazione dei rischi per la protezione dei dati negli sviluppi della rete fin dall'inizio.”

- Questo non avviene, invece, nelle proposte del DCO, che affidano ai distributori attività volte all'auto-fornitura di servizi che potrebbero invece essere acquistati sul mercato. La necessità di evidenziare le alternative equivalenti di mercato in relazione a tecnologie e servizi risulta infatti palese per ciò che concerne i sistemi di accumulo: essi, infatti, non

dovrebbero essere affidati di default al distributore, ma eventualmente approvvigionati dallo stesso in un contesto di mercato, coerentemente anche con quanto appena espresso sui sistemi di *storage* dalla Commissione Europea nel recente draft “*New Energy Market Design*”:

“Furthermore, regulatory barriers and discriminatory rules in place prevent customers, or aggregators acting on their behalf, from using demand response (including storage management) and taking part in electricity markets on an equal footing with generators.”

- Notiamo, infine, che la discussione del DCO si sviluppa in un contesto opaco circa diritti e obblighi degli utilizzatori della rete. Tale opacità è negativa di per sé, ma tanto più se si considera la situazione di conflitto di interessi in cui si trova il distributore principale, in quanto parte di un gruppo attivo anche nel settore della generazione distribuita.
- Per queste ragioni:
 - Si sottolinea l’esigenza che siano garantite condizioni di trasparenza circa le decisioni di investimento del DSO, al fine di assicurare compatibilità tra una gestione di mercato della generazione distribuita e la domanda. Al tal fine, infatti, per ciascuna decisione di investimento sarebbe necessario valutare la presenza di soluzioni *market based* più efficienti e/o economicamente più vantaggiose, evitando così casi di monopolizzazione di servizi, ove non necessario, e di generare relative inefficienze nel sistema.
 - Preliminarmente alle decisioni su queste materie, dovrebbero essere definite le modalità di approvvigionamento dei servizi da parte dei distributori, i diritti e i doveri dei loro fornitori, la regolazione in caso di unità essenziali, in modo analogo è quanto stato fatto per la trasmissione, al fine di assicurare:
 - La massimizzazione del ruolo del mercato nella fornitura di servizi al DSO;
 - La non discriminazione tra operatori.

d) La regolazione output based

- La lettura del documento di consultazione restituisce un'immagine della regolazione *output based* che non appare coerente con il significato che a tale approccio è stato dato nel paese in cui esso è stato sviluppato (il Regno Unito) e – soprattutto – che ne riduce i benefici attesi.
- Ad esempio: qui dovresti andare a citare i passi del Documento di consultazione:
 - si ritiene che i benefici di cui al punto 2.30, dovrebbero essere quantificati/quantificabili da un punto di vista economico ed esplicitati, al fine di poter effettuare una corretta valutazione della logica *output based*, mentre nel DCO si parla genericamente di costi e benefici, senza che sia stata data evidenza di una relativa analisi.
 - Al punto 4.3, l'Autorità sembra promuovere il passaggio alla logica *output based* anche al fine di “evitare, ove possibile, il ricorso a procedure laboriose di selezione degli investimenti da incentivare”.
- La migliore pratica regolatoria internazionale evidenzia che il modello di regolazione *output based* in nessun senso esime il regolatore da una accurata valutazione ex-ante dei costi e dei benefici degli investimenti del distributore di qualsiasi natura – inclusi quelli in tecnologie di rete intelligente. Vale anzi il contrario, perché la logica *output based* impone di dimostrare (anche quantitativamente) il legame tra gli investimenti e le diverse dimensioni prestazionali (gli *output*) a cui gli utilizzatori della rete sono interessati. Più nello specifico, in merito al sistema incentivante proposto, si sottolinea come, nell'unico paese europeo in cui sono consolidate logiche di incentivazione *output based* (ovverosia l'Inghilterra), gli organismi di controllo designati pongano estrema attenzione all'*accountability* del distributore: qualora tale sistema dovesse effettivamente essere implementato da codesta Autorità, si insiste perché la possibilità di valutazione ex ante dell'investimento non debba venir meno, ma debba al contrario divenire una prassi puntuale.
- Tale valutazione, quindi, dovrebbe essere basata:
 - sulla quantificazione dei benefici dell'investimento (che invece nel DCO sono semplicemente assunti come superiori ai costi);

- sulla valutazione dell'impatto dell'intervento sulla concorrenza e sul funzionamento del settore;
 - sull'identificazione del legame tra ciascun investimento e le diverse dimensioni prestazionali del servizio reso dai distributori, che siano ritenute rilevanti dagli utenti del servizio di distribuzione.
- Troviamo l'analisi del DCO di questi aspetti carente e riteniamo che il comportamento dell'Autorità stessa in materia di decisioni di investimento in tecnologie di rete intelligente dovrebbe uniformarsi alla migliore prassi internazionale.